



COMUNE DI MELIDE

ORDINANZA MUNICIPALE SUI PARCHIMETRI COLLETTIVI

Il Municipio di Melide richiamati gli articoli 192 LOC e 44 RALOC

ordina:

Oggetto

Art. 1¹

¹Il Municipio di Melide, nell'intento di assicurare la rotazione del traffico istituisce nelle aree di posteggio seguenti:

- posteggio Lido e Swissminiatur
- posteggio Romantica
- posteggio Doyro

dei parchimetri collettivi a pagamento.

²Nelle aree citate al punto 1, allo scopo di agevolare gli abitanti di Melide, il Municipio concede speciali autorizzazioni ai sensi dell'art. 3 che permettono l'uso senza limitazioni nel tempo dei parcheggi pubblici.

³Le agevolazioni di cui al punto 2 sono estese anche ai concessionari di posti d'attracco ai porti comunali non residenti, limitatamente per l'area posteggio Romantica.

Basi legali

Art. 2

Basi legali della presente ordinanza sono gli articoli 3 cpv. 2, 4 e 37 cpv. 2 della Legge federale sulla circolazione stradale, l'articolo 5 cpv. 1 e 2 della Legge cantonale d'applicazione alla Legislazione federale sulla circolazione stradale, gli articoli 19 e segg. ONC, l'art. 77 OAC, l'art. 48 OSStr, nonché gli art. 44, 45 e 63 del Regolamento comunale.

Autorizzazioni

Art. 3

Hanno diritto all'ottenimento dell'autorizzazione:

- a) i residenti;
- b) i proprietari di residenze secondarie;
- c) i dipendenti di aziende che operano nel territorio comunale, limitatamente al posteggio Romantica;
- d) i concessionari di un attracco ai porti comunali non residenti, limitatamente al posteggio Romantica;
- e) altri interessati quando le particolari circostanze siano tali da giustificare una analogo diritto del richiedente.

Effetti

Art. 4

¹L'autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio veicolo nell'area in questione senza limitazione di tempo.

²L'autorizzazione è limitata all'area per cui è stata rilasciata. Essa non dà diritto alla riservazione di un parcheggio, bensì ad usufruire degli stalli liberi in quel momento.

Validità	Art. 5 <p>¹L'autorizzazione ha validità annuale (anno civile).</p> <p>²In casi particolari e se le circostanze lo giustificano, essa può venire concessa anche per periodi più brevi.</p>
Contrassegno	Art. 6 <p>¹L'autorizzazione consiste in un contrassegno sul quale figura il periodo di validità e, se del caso, una sigla identificativa dell'area per cui è stata rilasciata.</p> <p>²Il contrassegno deve essere esposto in maniera ben visibile dietro il parabrezza anteriore del veicolo. Lo stesso è personale e non trasferibile.</p> <p>³Se munito di una sigla identificativa, il contrassegno è valido solo per l'area indicata.</p>
Procedura	Art. 7 <p>Gli interessati possono ottenere l'autorizzazione presentando alla Cancelleria comunale la licenza di circolazione del veicolo per cui la si richiede.</p>
Tasse	Art. 8 <p>¹La tassa per il rilascio dell'autorizzazione è fissata in:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Fr. 60.- annui per i residenti nel Comune (art. 3 categoria a.)▪ Fr. 100.- annui per i dipendenti di aziende che operano nel territorio comunale e per i concessionari di un attracco ai porti comunali non residenti (art. 3 categorie c. e d.)▪ Fr. 150.- annui per i proprietari di residenze secondarie (art. 3 categoria b.)▪ Fr. 30.- mensili per gli altri possibili beneficiari (art. 3 categoria e.) <p>La tassa è da pagarsi anticipatamente per l'intero periodo di validità.</p> <p>²La tassa di parcheggio per gli utenti che non hanno diritto all'autorizzazione è dovuta tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8.00 alle 20.00 ed è stabilita in:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Fr. 1.- per la prima ora▪ Fr. 2.- per ogni ora successiva
Revoca	Art. 9 <p>¹L'autorizzazione può essere revocata o limitata in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.</p> <p>²Essa è parimenti revocata qualora i requisiti non siano più adempiuti oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso.</p> <p>³La revoca per motivi di ordine pubblico per un periodo superiore ad 1 mese comporta la restituzione dell'importo proporzionalmente corrispondente ai mesi rimasti inutilizzati.</p>
Rimedi di diritto	Art. 10 <p>¹Contro le decisioni di cui agli articoli 8 e 9 è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 10 giorni dalla notifica.</p> <p>²Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione.</p>
Sanzioni	Art. 11 <p>¹Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite dal Municipio con:</p> <ul style="list-style-type: none">a) la multa fino ad un massimo di Fr. 10'000.-;b) la revoca dell'autorizzazione. <p>²Alla procedura di contravvenzione ed alla multa sono applicabili gli art. 145 e seguenti della LOC.</p>

Entrata in vigore Art. 12

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009 e abroga quella precedente del 9.1.1995.

	Per il Municipio	
Il Sindaco:		Il Segretario:
Aldo Albisetti		Alfio Vananti

RM 1208 del 2.12.2008
Pubblicata agli albi comunali dal 3.12.2008 al 18.12.2008.

¹ Art. 1 – modificato RM 1232 del 21.12.2009 – pubblicazione dal 22.12.2009 al 5.1.2010